



COMUNE DI LORIA

Provincia di Treviso

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENTIVO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 28 DEL 05/06/2024

OGGETTO: Ordinanza di istituzione senso unico alternato nelle vie Castiglione, Sega, Poggiana, Fontanelle, Montegrappa, La Piccola, interessate dai lavori di asfaltatura da parte della ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. con sede a Montebelluna dal 06.06.2024 al 21.06.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, giusto il decreto Sindacale di nomina n. 7 del 29.12.2023;

Vista la richiesta del 05.06.2024 inoltrata dalla ditta Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. e pervenuta al protocollo comunale in data 05.06.2024 al n. 8315, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'istituzione del senso unico alternato in alcune vie per effettuare i lavori di asfaltatura;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

Visti:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- gli artt. 5 e 6 del vigente Codice della Strada;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, e successive modifiche ed integrazioni e la L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

l'istituzione del senso unico alternato nonché divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli, nelle vie Castiglione, Sega, Poggiana, Fontanelle, Montegrappa, La Piccola, per l'esecuzione dei lavori di asfaltatura a cura dell'Impresa Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Montebelluna, **dal giorno 06.06.2024 al giorno 21.06.2024**, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, escluso festivi e prefestivi, alle seguenti condizioni:

- “ l'utilizzo della sequenza di segnali stradali previsti nello schema segnaletico e di cantiere codificato dalle tavole n.65 (in caso di movieri), n.66 (in caso di semafori) e n. 67 (in corrispondenza di intersezioni) del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea”;
- “ nel caso si formino code di veicoli superiori a 100 mt o che interessino le intersezioni a rotatoria, si impone l'utilizzo del moviere e il semaforo deve essere posto in lampeggio, fino allo smaltimento delle code;
- “ durante i cicli del semaforo, l'attesa del rosso non dovrà superare i due minuti;
- “ la segnaletica, che evidenzia e regola il senso unico alternato, dovrà essere esposta esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori;
- “ qualora i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere e dovrà essere lasciata libera di insidie e manomissioni che comportino pericolo per la mobilità;
- “ i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, non devono essere presenti cantieri su entrambi i lati della strada;
- “ l'estesa del cantiere regolato con semaforo non dovrà mai essere superiore a 100 metri e nel caso sia ivi compresa una intersezione con altra viabilità, questa deve essere obbligatoriamente regolata con apposito moviere;



COMUNE DI LORIA

Provincia di Treviso

- .. provvedere all'oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto col presente provvedimento;
- .. provvedere a proteggere e segnalare adeguatamente i tratti dove si eseguono le lavorazioni ed eliminare tutte le insidie che possono costituire pericolo per gli utenti;
- .. a fine lavori, ripristinare lo stato dei luoghi.

Responsabile unico del cantiere per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente Ordinanza è l'Impresa Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Montebelluna, Via Meucci N. 20/C, c.f./p.i. 04175780263.

Possono derogare alla presente Ordinanza i mezzi in servizio di Polizia e Soccorso.

La ditta suddetta è tenuta a rispettare eventuali disposizioni integrative impartite dalla Polizia Locale e/o dal personale dei servizi stradali di cui all'art. 12 del C.d.S., qualora le ritenessero necessarie al fine di migliorare la sicurezza stradale o la fluidità del traffico.

Si declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza, rimanendo sollevati da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti.

Dovrà essere sempre garantita ai frontisti e agli aventi diritto, la possibilità di accedere od uscire liberamente dalle proprie abitazioni con i veicoli da loro condotti, nel rispetto della sicurezza stradale.

L'ufficio messi notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

La presente Ordinanza deve intendersi rilasciata solo ed esclusivamente ai sensi del Codice della Strada per la sospensione e/o limitazione del traffico veicolare, salvo diritti di terzi, e non sostituisce eventuali altri provvedimenti di altri Enti eventualmente necessari per l'attività di cui trattasi.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune o in alternativa, entro lo stesso termine all'Ispettorato Generale per la Circolazione e La Sicurezza Stradale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE